

n. 113

## IL SINDACO

**VISTA** la delibera di Giunta Municipale n.77 del 12.03.92 avente ad oggetto: “provvedimenti in ordine al periodo di attuazione di lavori pubblici sul territorio comunale e alla relativa programmazione degli stessi”, con la quale venivano vietati gli interventi sulle strade comunali per lavori nei periodi che vanno dal 1° aprile al 30 ottobre eccetto interventi straordinari ed urgenti;

**VISTA** l’ordinanza sindacale n.104 del 3.08.2017 con la quale è fatto divieto di giocare a pallone, provocare schiamazzi, lanciare oggetti, creare assembramenti rumorosi nelle piazze, nelle strade, nei giardini comunale ed inoltre sono istituite zone di silenzio - ove è consentito esclusivamente il passeggio, la sosta e la consumazione presso gli esercizi pubblici e/o le attività commerciali autorizzate e/o il transito degli autoveicoli espressamente autorizzati secondo le ordinanze istitutive;

**CONSIDERATO** la stagione turistica del nostro Comune e la necessità di assicurare nel periodo di stagione turistica la massima efficienza e qualità di servizi, nonché un’immagine consona alla realtà economico sociale;

**ATTESO** che nel mese di agosto si concentrano periodi di ferie e riposo dal lavoro per cui occorre venire incontro alle esigenze degli ospiti garantendo la massima tranquillità possibile;

### **RILEVATO**

che la presenza di cantieri edili di edilizia privata non si conciliano con la tranquillità che si vuole offrire agli avventori del Comune di Ischia;

che i cantieri edili producono rumori molesti durante l’intera giornata lavorativa, implicando spesso demolizioni e rimozioni, con susseguente trasporto del materiale di risulta all’interno del centro abitato e con emissione di polveri in atmosfera;

~~**RITENUTO** che al fine di salvaguardare la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e turisti è necessario provvedere ad emettere in via sperimentale esclusivamente per il mese di agosto un provvedimento di sospensione dei cantieri di edilizia privata;~~

**VISTO** il D..Lgs.18.08.2000 ” Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

**VISTO** l’art.50 del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

## ORDINA

La sospensione dei lavori – ad eccezione delle tinteggiature e degli interventi di piccola manutenzione che non comportano rumori molesti - in tutti i cantieri di edilizia privata per tutto il mese di agosto c.a. su tutto il territorio del Comune.

Le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da Euro 500 a Euro 5000 ai sensi dell’art.5 lett.d) del regolamento per la determinazione e l’applicazione del sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti Comunali e di Ordinanze del Sindaco e dei responsabili dei Servizi approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.36/03.



La presente ordinanza verrà trasmessa alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nonché per la trasmissione al SUE al fine di dare corretta informazione ai cittadini della presente ordinanza.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono tenute alla vigilanza in ordine alla tenuta della presente ordinanza procedendo, in caso di inosservanza, anche ai sensi dell'art.650 cp nei confronti dei contravventori.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi ricorsi al Prefetto, ai sensi del D.P.R.24.11.1971 al TAR della Campania e Ricorso Straordinario al presidente della Repubblica rispettivamente entro 30, 60, 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo.

Dalla Residenza Municipale

**10 AGO. 2017**



il Sindaco  
dr Vincenzo Ferrandino  
*Vincenzo Ferrandino*